Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **ROMA - Sabato, 26 febbraio 1927 - ANNO V** — **Numero 47**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 456.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 201.

Provvedimenti intesi ad aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, l'art. 1 del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, e gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1282;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di aumentare le disponibilità della Cassa depositi e prestiti da erogarsi per l'esecuzione di opere pubbliche che interessano gli enti locali, e di autorizzare la Cassa a ricevere in conto corrente fondi degli Istituti di previdenza ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto-legge 13 giugno succitato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad emettere buoni fruttiferi con le modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a ricevere in conto corrente, al saggio del 6.50 per cento annuo, fondi degli Istituti di previdenza da essa amministrati ai fini del proprio Istituto, ma sempre con impiego che la compensi dell'onere finanziario assunto verso gli Istituti suddetti, e con precedenza sulle altre operazioni da farsi con i fondi dei quali trattasi.

Le restituzioni, anche frazionate, da parte della Cassa depositi e prestiti delle somme ricevute cominceranno non oltre il 1° gennaio 1930 e avverranno in un quinquennio dall'inizio di ciascun rimborso.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 228. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 457.

REGIO DECRETO-LEGGE 13 febbraio 1927, n. 203.

Provvedimenti per attenuare le conseguenze della prima applicazione di leggi tributarie nelle Provincie annesse.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti mitigatori delle conseguenze della inosservanza di leggi tributarie italiane, alla loro prima introduzione nelle Provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nelle Provincie riunite all'Italia in virtù dei trattati di pace gli intendenti di finanza, in aggiunta alle attuali loro facoltà, hanno altresì quella di ridurre, fino alla misura di un venticinquesimo, i crediti erariali per sopratasse, multe, e pene pecuniarie, ivi incorse a tutto il 31 dicembre 1926 relativamente ad inosservanza di leggi tributarie italiane ivi introdotte, anche se la constatazione dell'inosservanza ivi compiuta avvenne fuori del territorio annesso, ed anche se fosse stato emesso decreto penale o sentenza, ancora impugnabili o passati in giudicato, siavi oppur no recidività, e non esclusi, in massima, i casi di contrabbando.

La detta riduzione ha luogo sempre che concorrano circostanze meritevoli di considerazione, ed inoltre siano pagati, nel termine da stabilirsi dallo stesso intendente, la somma ridotta, il tributo principale, nonchè le spese eventualmente dovute.

Le disposizioni degli articoli seguenti regolano il modo di calcolare la riduzione. Nessuna restituzione è consentita di pagamenti già effettuati.

Il provvedimento di riduzione non è soggetto a registrazione alla Corte dei conti. Esso però sarà allegato ai conti giudiziali, se i crediti ridotti trovinsi a far parte delle contabilità. L'intendente può emettere tale provvedimento anche in forma collettiva, per lo stesso genere di infrazione e per lo stesso ufficio, tanto su istanza di parte che di ufficio.

L'intendente di finanza ha inoltre facoltà di abbandonare per intero i crediti erariali per le penalità suddette quando, eseguita la riduzione, residui una somma non superiore a L. 20, e la riscossione coattiva sia congiunta a sproporzionate difficoltà o lungaggini per irreperibilità del debitore od altra causa. A tale provvedimento è applicabile il precedente comma.

Le speciali facoltà concesse dal presente articolo cesseranno col 30 giugno 1928.

Il provvedimento dell'intendente non è impugnabile.

Art. 2.

Per quanto riguarda le sopratasse, multe, e pene pecuniarie, in dipendenza di infrazioni alle leggi delle tasse sugli affari, la riduzione fino ad un venticinquesimo sarà riferita ai totale di ciascuna penalità per titolo d'infrazione, anche se unico verbale avesse accertato diversi titoli di infrazione.

Art. 3.

La riduzione delle pene pecuniarie per infrazioni alle leggi doganali, delle imposte di fabbricazione, della tassa di consumo sulla energia elettrica e sul gas, della tassa vendita sugli oli minerali, della imposta generale sul consumo del vino, nonchè alle leggi sui dazi interni di consumo applicabili anteriormente alla riforma di cui alla legge 24 settembre 1923, n. 2030, potrà essere fatta entro il limite massimo di un venticinquesimo, calcolato sul totale delle penalità dovute.

Art. 4.

La riduzione delle pene pecuniarie per infrazione alle leggi sulle privative del sale e dei tabacchi fino ad un venticinquesimo sarà calcolata sul totale della penalità dovuta.

E' concesso un abbuono di L. 500 per ogni singola quota di canone dovuta allo Stato per i rivenditori di generi di privativa delle Provincie suddette, e non ancora riscossa all'entrata in vigore del presente decreto, e relativa al tempo anteriore all'estensione, alle dette Provincie, delle leggi sulle privative dei sali e dei tabacchi.

Art. 5.

Dalle agevolazioni recate dal presente decreto sono escluse le penalità per omessa od infedele denunzia in materia di imposte dirette.

Art. 6.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, *foglio* 229. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 458.

REGIO DECRETO 10 febbraio 1927, n. 204.

Denominazione da attribuirsi ai funzionari di grado 6° del ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1919, n. 2578;
Veduto il Nostro decreto 6 settembre 1923, n. 3191;
Veduto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Veduto il Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1286, convertito in legge con la legge 18 marzo 1926, n. 562;
Veduto il Nostro decreto 7 giugno 1926, n. 944;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tabella di classificazione per gradi dei personali appartenenti al gruppo *A* del Ministero della pubblica istruzione, di cui all'allegato I al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e la tabella n. 29 (allegato II - gruppo *A*) annessa al Regio decreto medesimo sono modificate nel senso che i funzionari di grado 6° del ruolo transitorio del personale proveniente dalla Real Casa sono classificati con la denominazione di « Direttore capo divisione » se siano addetti ad uffici dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, o con quella di « Direttore capo di amministrazione » se siano addetti ad uffici od istituti provinciali da essa dipendenti.

Art. 2.

La situazione di diritto e di fatto, creata ai predetti funzionari con la istituzione del ruolo transitorio, al quale appartengono, resta invariata, senza che la disposizione di cui al precedente art. 1 possa comunque recar mutamento all'assetto del ruolo organico del personale dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, ed al numero nonchè alla spettanza dei posti di gruppo *A* - carriera amministrativa - ad esso assegnati dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dai Regi decreti 29 luglio 1925, n. 1286, e 7 giugno 1926, n. 944.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e

dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 257, foglio 231. — CASATI.

Numero di pubblicazione 459.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2451.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Saluzzo.

N. 2451. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Saluzzo viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 460.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2452.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « Bocchi », in Adria.

N. 2452. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « Bocchi », in Adria, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

Numero di pubblicazione 461.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1926, n. 2453.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio « A. Poliziano », in Montepulciano.

N. 2453. R. decreto 23 dicembre 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica del Regio ginnasio « A. Poliziano », in Montepulciano, viene eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1927 - Anno V

REGIO DECRETO 12 dicembre 1926.

Concessione a favore dei sudditi germanici relativamente ai beni già ad essi spettanti siti nelle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 10 aprile 1921, n. 470;

Considerato che concorrono speciali circostanze per far uso della facoltà concessa col citato articolo in favore dei cittadini germanici, relativamente ai beni già ad essi spettanti, siti nelle nuove Provincie;

Ritenuto sia opportuno emettere norme di carattere generale, salvo al Ministro per le finanze la facoltà di applicare le norme stesse ai casi particolari mediante decreti propri o dell'autorità da lui delegata;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1° I mobili, che servono come arredamento di case di abitazione, esistenti nelle nuove Provincie, potranno essere restituiti agli ex proprietari senza corrispettivo, mediante il solo rimborso delle eventuali spese effettive occorse per la manutenzione e per la custodia.

2° Le altre attività mobiliari (escluse quelle che sono accessori d'immobili) potranno essere liberate, insieme con gli interessi già scaduti dei crediti, mediante il versamento al Tesoro del 20 per cento del loro valore.

3° Il Ministro per le finanze, intesa l'autorità politica locale, potrà disporre la restituzione dei beni immobili, con i relativi accessori, siti nelle nuove Provincie, a favore degli ex proprietari che abbiano speciali benemerenze ovvero abbiano acquistata la cittadinanza italiana, e ciò mediante ritenuta non inferiore al 20 per cento del valore dei beni stessi.

4° Agli ex proprietari di beni, siti nelle nuove Provincie, che siano stati già venduti, potrà essere rimborsato l'85 per cento del prezzo netto ricavato dalla vendita.

5° Potrà essere corrisposto agli ex proprietari, che non abbiano ottenuta la restituzione dei beni immobili ed accessori siti nelle nuove Provincie, una indennità che non superi l'85 per cento del valore netto dei medesimi.

6° Restano fermi gli accordi intorno ai beni siti nelle nuove Provincie stipulati anteriormente alla data del presente decreto.

7° Le concessioni sopradette saranno decretate dal Ministro per le finanze, al quale è concessa la facoltà di delegare l'esercizio di tale potere ai Prefetti delle Provincie.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

MINISTERO DELLE FINANZE

UFFICIO STRALCIO PER I BENI DEI SUDDITI EX NEMICI.

Notificazione.

Si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, con circolare in data 17 dicembre 1926, n. 16620, diretta ai Prefetti delle Provincie interessate, S. E. il Ministro per le finanze, avvalendosi della facoltà conferitagli dal R. decreto 12 dicembre 1926, sopra riportato, *ha* fra l'altro *deciso* che i cittadini germanici, già proprietari di beni siti nelle nuove Provincie che intendano di usufruire delle concessioni autorizzate, in via di massima, col R decreto 12 dicembre 1926 suddetto, dovranno far pervenire regolare domanda al Ministero delle finanze, Ufficio speciale di stralcio per i beni ex nemici, ovvero alle competenti Prefetture, entro il perentorio termine del 31 marzo 1927, con avvertenza che, trascorso tale termine, niuna concessione in proposito sarà più disposta.

DECRETO MINISTERIALE 17 febbraio 1927.
Autorizzazione al Banco di Roma ad aprire un'agenzia in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, portante provvedimenti per la tutela del risparmio;
Veduto il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, col quale furono emanate le norme regolamentari per l'esecuzione del Regio decreto-legge suddetto;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

E' autorizzata l'apertura di una agenzia del Banco di Roma, in Roma, via della Scrofa n. 104-D.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1927.
Proroga fino al 31 dicembre 1927 del termine per la riscossione del contributo sulle merci da parte degli Uffici del lavoro istituiti nei porti del Regno.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo alla istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visti i propri decreti 4 e 18 gennaio 1926, 16, 18, 24 febbraio 1926, 4 marzo 1926, coi quali si autorizzano gli Uffici del lavoro nei porti di Savona, Spezia, Trapani, Catania, Civitavecchia, Messina, Salerno, Siracusa, Palermo, Ancona, Porto Empedocle, Bari, Imperia, Brindisi a riscuotere per le spese di funzionamento e vigilanza, sino al 28 febbraio 1927, una contribuzione di centesimi 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata in quel porto;
Di concerto con i Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Decreta:

Il termine per la riscossione, da parte degli Uffici del lavoro predetti, del contributo di centesimi 10 per ogni tonnellata di merce imbarcata e sbarcata nei porti stessi, imposto coi citati decreti, è prorogato al 31 dicembre 1927.

Roma, addì 24 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1927.
Approvazione delle tariffe pel corrente anno per l'assicurazione agricola.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduti il decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e le successive modificazioni ad esso apportate;
Veduti il regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, per la esecuzione della legge predetta e le successive modificazioni ad esso apportate;
Veduto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, recante provvedimenti per i corpi consultivi dei cessati Ministeri dell'agricoltura, dell'industria e il commercio, del lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le tariffe dei contributi da riscuotersi nell'anno 1927 per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in agricoltura, contenute nelle tabelle annesse al presente decreto, ferme rimanendo le vigenti disposizioni per le assicurazioni degli operai addetti alle imprese o ai lavori agricoli o forestali contemplati dalla legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 2.

Le proprietà delle provincie di Cuneo, Genova, Bergamo, Cremona, Sondrio, Rovigo, Treviso, Venezia, Parma, Livorno, Pisa, Teramo, Napoli, Salerno, Lecce, Reggio Calabria e Messina sono esenti da contributo per l'anno 1927.

Sono altresì esenti da contributo per l'anno 1927 le proprietà della provincia di Udine, eccetto quelle comprese nei nuovi territori aggregati a detta Provincia con il R. decreto 18 gennaio 1923, n. 53.

Art. 3.

I contributi per i lavori di coltivazione di orti e di giardini o per i lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni per i quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta sui terreni, saranno determinati, a norma dell'art. 22, lettera *b*), del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889, in ragione dei saggi medi riferiti ad un ettaro di terreno, di cui alla colonna 4 della tabella annessa.

Art. 4.

Il massimo del contributo per ettaro di cui all'art. 1, punto V, comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432, è per ciascuna Provincia quello stabilito nella colonna 5 della tabella annessa.

Art. 5.

Le Provincie contemplate nel presente decreto s'intendono costituite secondo le vecchie circoscrizioni preesistenti all'applicazione del R. decreto-legge 2 gennaio 1927, n. 1.

Roma, addì 16 febbraio 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Tariffe applicabili alle proprietà iscritte nei ruoli dell'imposta sui terreni.

1	2	3	4	5
Numero d'ordine della tariffa	PROVINCIE CIRCONDARI O COMUNI	Saggi di contributo, al netto dell'aggio esattoriale, riferiti a 100 di estimo o rendita imponibile equivalente nei risultati ai saggi riferiti a 100 lire di imposta.	*Saggi medi di contributo riferiti a 1 ettaro di terreno,* al netto dell'aggio esattoriale, applicabili ai lavori di coltivazione di orti e di giardini o ai lavori di qualsiasi altra specie compiuti su terreni pei quali non sia dovuta o stabilita, in parte o in tutto, l'imposta terreni (art. 22, lettera *b*, del regolamento 21 novembre 1918, n. 1889).	Massimi di contributo per ettaro (art. 1, punto V comma terzo del decreto-legge 11 febbraio 1923 n. 432)
		Lire	Lire	Lire
1	Prov. di Alessandria	0.68	0.63	3
2	Id. Ancona	1.92	1.47	5
3	Id. Aquila	2.96	0.52	3
4	Id. Arezzo	7.66	2.85	7
5	Id. Ascoli Piceno	4.29	1.96	5
6	Id. Avellino	0.93	0.52	3
7	Id. Bari	1.95	1.65	5
8	Id. Belluno	2.53	0.37	3
9	Id. Benevento	1.45	0.82	3
10	Id. Bergamo	—	—	—
11	Id. Bologna	1.69	1.70	5
12	Id. Brescia	2.33	1.77	5
13	Id. Cagliari	2.75	0.41	3
14	Id. Caltanissetta	1.60	0.59	3
15	Id. Campobasso	1.05	0.31	3
16	Id. Caserta	1.10	1.18	5
17	Id. Catania	0.91	0.59	3
18	Id. Catanzaro	3.38	0.82	3
19	Id. Chieti	2.11	0.97	3
20	Id. Como	2.50	1.34	5
21	Id. Cosenza	1.41	0.27	3
22	Id. Cremona	—	—	—
23	Id. Cuneo	—	—	—
24	Id. Ferrara	1.13	1.17	5
25	Id. Firenze	2.27	1.09	5
26	Id. Foggia	0.45	0.23	3
27	Id. Forlì	2.80	1.70	5
28	Id. Genova	—	—	—
29	Id. Girgenti	2.17	0.85	3
30	Id. Grosseto	2.88	0.56	3
31	Id. Imperia	1.68	0.62	3
32	Id. Lecce	—	—	—
33	Id. Livorno	—	—	—
34	Id. Lucca	1.04	0.50	3
35	Id. Macerata	1.41	0.61	3
36	Id. Mantova	0.92	1.35	5
37	Id. Massa Carrara	2.92	0.93	3
38	Id. Messina	—	—	—
39	Id. Milano	2.03	3.55	7
40	Id. Modena	1.90	1.57	5
41	Id. Napoli	—	—	—
42	Id. Novara	0.89	0.63	3
43	Id. Padova	0.61	0.74	3
44	Id. Palermo	1.53	0.98	3
45	Prov. di Parma	—	—	—
46	Id. Pavia	1.50	1.80	5
47	Id. Perugia	5.04	1.91	5
48	Id. Pesaro-Urbino	5.75	2.33	7
49	Id. Piacenza	1.63	0.95	3
50	Id. Pisa	—	—	—
51	Id. Potenza	2.12	0.41	3
52	Id. Ravenna	0.49	0.60	3
53	Id. Reggio Calabria	—	—	—
54	Id. Reggio Emilia	1.20	1.11	5
55	Id. Roma	1.41	0.76	3
56	Id. Rovigo	—	—	—
57	Id. Salerno	—	—	—
58	Id. Sassari	1.89	0.28	3
59	Id. Siena	1.84	0.55	3
60	Id. Siracusa	0.35	0.24	3
61	Id. Sondrio	—	—	—
62	Id. Spezia	1.77	0.93	3
63	Id. Taranto	0.45	0.25	3
64	Id. Teramo	—	—	—
65	Id. Torino	0.85	0.37	3
66	Id. Trapani	0.58	0.29	3
67	Id. Treviso	—	—	—
68	Id. Udine	—	—	—
69	Id. Venezia	—	—	—
70	Id. Verona	1.28	1.25	5
71	Id. Vicenza	1.20	0.98	3
	NUOVE PROVINCIE			
1	Prov. di Trento	4.59	0.76	3
2	Id. Trieste	2.69	0.81	3
3	Id. Pola	1.92	0.55	3
4	Id. Fiume	3.31	0.63	3
5	Id. Zara	4.94	1.35	5
6	Nuovi territori aggregati alla provincia di Udine	1.25	0.40	3
7	Nuovi territori aggregati alla provincia di Belluno	5.40	0.42	3

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1927.
Istituzione di una Regia agenzia consolare in Akron (Ohio).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

E' istituita una Regia agenzia consolare alla residenza di Akron, alla dipendenza del Regio consolato in Cleveland (Ohio).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 febbraio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: GRANDI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 21 febbraio 1927, n. 28/5-1, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 71, relativo al contributo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale fascista di cultura in Roma.

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che con nota del 15 febbraio 1927 è stato presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 dell'11 febbraio 1927, contenente modificazioni al R. decreto-legge 23 luglio 1926, n. 1427, relativo ai provvedimenti per la lotta contro il cancro ed i tumori maligni in genere.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazioni.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 95873, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2194, relativo alla approvazione della convenzione 3 novembre 1926, per aumento di escavazione nelle Regie miniere demaniali dell'Elba (*Gazzetta Ufficiale* del 4 gennaio 1927, n. 2, di pubblicazione n. 16).

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, con nota in data 15 febbraio 1927, n. 56266, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 73, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 febbraio 1927, n. 33, concernente la proroga del termine di cui all'art. 6 del R. decreto-legge 30 giugno 1926, n. 1096, che istituisce una tassa sulle macchine per caffè espresso.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 24 febbraio 1927, ha presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto, ha presentato alla Camera dei deputati, nella seduta del 24 febbraio 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 febbraio 1927, n. 44.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 23 febbraio 1927, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 24 dicembre 1926, n. 2210, col quale è stato approvato il regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Istituto nazionale «Luce» per la propaganda e la cultura a mezzo della cinematografia.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - Div. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 25 febbraio 1927 Anno V

Francia	89.87	Oro	442.73
Svizzera	441.07	Belgrado	40.30
Londra	111.341	Budapest (pengo)	4 —
Olanda	9.195	Albania (Franco oro)	443.75
Spagna	384.65	Norvegia	5.98
Belgio	3.185	Svezia	6.18
Berlino (Marco oro)	5.44	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	3.23	Danimarca	6.16
Praga	68 —	Rendita 3,50 %	64.65
Romania	14 —	Rendita 3,50 % (1902)	58 —
Russia (Cervonetz)	118.50	Rendita 3 % lordo	39.325
Peso argentino oro	21.89	Consolidato 5 %	81.50
Peso argentino carta	9.63	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62.20
New York	22.945		
Dollaro Canadese	22.895		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 28 febbraio al 6 marzo 1927 è stata fissata in L. 442, rappresentanti 100 dazio nominale e 342 aggiunta cambio.

ERRATA-CORRIGE.

All'art. 104 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 (norme esecutive, interpretative ed integrative di quelle concernenti il trattamento economico e di carriera del personale dell'Amministrazione dello Stato) riportato a pag. 9633 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno del 1923, dopo le parole « a favore del personale ex combattente, », vanno aggiunte le righe qui sotto trascritte, che sono nel testo originale e furono pubblicate nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1924: « dai Regi decreti 3 settembre 1922, n. 1290; 27 ottobre 1922, numeri 1427 e 1462, e 18 dicembre 1922, n. 1637, e relative modificazioni.

« Non può tuttavia aver luogo la promozione se, nel grado undecimo, non sia stato prestato servizio effettivo per almeno due anni, ove trattisi di ruolo del gruppo *A*, e per almeno quattro anni ove trattisi di ruolo del gruppo *B*.

« Qualora, per effetto dell'applicazione del presente articolo, le promozioni non abbiano luogo secondo l'ordine di anzianità nel ruolo, le promozioni stesse sono conferite con riserva di anzianità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 9 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

« Ai fini dei precedenti commi non si applicano le norme di cui al secondo comma dell'art. 52 del Regio decreto predetto ».

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti alla notificazione di concorso in data 16 novembre 1926 per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale in data 22 novembre 1926, registrato alla Corte dei conti addì 16 dicembre 1926, registro n. 17 Marina, foglio n. 128, che bandisce il concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo;

Visti l'avviso e la notificazione di concorso in data 16 novembre 1926 che stabilivano la chiusura di esso al 31 gennaio 1927;

Ritenuto che ai fini di assicurare una maggiore partecipazione di concorrenti si rende opportuno prorogare la suddetta data di chiusura e conseguentemente quella di inizio dei relativi esami;

Decreta:

Fermo restando tutte le disposizioni contenute nell'avviso, nella notificazione e nel programma d'esame riguardanti il concorso per la nomina di un tenente chimico farmacista in servizio permanente nel Corpo sanitario militare marittimo, approvato col suddetto decreto 22 novembre 1926, la data di chiusura del concorso stesso è prorogata al 15 aprile 1927 e quella di inizio dei relativi esami al 16 maggio 1927.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

MINISTERO DELLA MARINA

Varianti alla notificazione di concorso in data 30 novembre 1926 per la nomina di 12 tenenti in servizio permanente nel Corpo del genio navale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1926, registro n. 17 Marina, foglio n. 53, che bandisce un concorso per la nomina di 12 tenenti in servizio permanente nel Corpo del genio navale;

Vista la notificazione e l'avviso di concorso in data 30 novembre 1926, che stabilivano la chiusura di esso al 23 gennaio 1927;

Ritenuto che ai fini di assicurare una maggiore partecipazione di concorrenti, si rende opportuno prorogare la suddetta data di chiusura e conseguentemente quella di inizio dei relativi esami;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

Si approvano, ferme restando tutte le altre condizioni, le seguenti modifiche alla notificazione di concorso per la nomina di 12 tenenti in servizio permanente nel Corpo del genio navale, oggetto del suddetto decreto Ministeriale 2 dicembre 1926:

a) La data di inizio degli esami (di cui all'art. 2 della suddetta notificazione), è prorogata al 21 marzo 1927 e quella di presentazione delle domande e dei relativi documenti (di cui al seguente art. 7) al 21 febbraio 1927.

b) Il punto medio minimo riportato nelle materie di cui all'art. 7 della notificazione di concorso in data 30 novembre 1926, anzichè in 80 su 100 è stabilito in 75 su 100.

c) Non aver oltrepassato al 21 marzo 1927 il 28° anno di età (art. 5 della notificazione).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA MARINA

Visto il decreto Ministeriale 2 dicembre 1926, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1926, registro n. 17 Marina, foglio n. 53, che bandisce un concorso per la nomina di 12 tenenti in servizio permanente nel Corpo del genio navale;

Vista la notificazione e l'avviso di concorso in data 30 novembre 1926 che stabilivano la chiusura di esso al 21 gennaio 1927;

Visto il decreto Ministeriale 19 gennaio 1927, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1927, registro n. 17 Marina, foglio n. 419, riguardante proroga e modifica al concorso stesso;

Visto il decreto Ministeriale 13 gennaio 1926;

Decreta:

La lettera *a*), di cui all'art. 6 della notificazione di concorso in data 30 novembre 1926, per 12 posti di tenente in servizio permanente nel Corpo del genio navale, è modificata come segue:

« *a*) diploma originale di laurea o copia autentica di esso rogata da Regio notaio. I concorrenti in possesso del certificato comprovante l'esecuzione dell'esame di Stato, dovranno presentarlo unitamente agli altri documenti. Coloro che non abbiano ancora sostenuto il predetto esame di Stato dovranno, qualora riescano vincitori del concorso, presentarsi nell'epoca che il Ministero della marina riterrà opportuno ».

L'art. 7 della notificazione di concorso è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 7. — Le domande di ammissione in carta bollata da L. 3 dovranno pervenire al Ministero della marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari - Divisione stato giuridico), entro il 21 febbraio 1927, con l'indicazione del domicilio del concorrente, corredate dai documenti di cui all'art. 6 di detta notificazione.

« I concorrenti dovranno inoltre allegare alla domanda il certificato o i certificati dei punti riportati negli esami speciali in tutte le materie del quinquennio di studi superiori fino alla laurea (corso preparatorio e corso triennale di applicazione).

« I concorrenti facendone cenno nella domanda potranno riservarsi di presentare prima dell'inizio degli esami (21 marzo 1927), il diploma di laurea che non avessero ancora conseguito al momento di cui inviano la domanda stessa, nonchè i certificati di esami speciali che allora non fossero in grado di esibire ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 gennaio 1927 - Anno V

p. *Il Ministro*: SIRIANNI.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.